



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA

Bando per il conferimento di borse di studio per favorire l'alta specializzazione giuridica. Annualità 2010/2011.

Art. 1

Finalità

1. La Regione Autonoma della Sardegna al fine di favorire l'alta specializzazione giuridica ha previsto nella legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), all'art. 9 (disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport), comma 5, che “per l'anno 2010 è autorizzata la spesa di euro 400.000,00 per il conferimento di borse di studio, da attribuire anche con la collaborazione degli uffici giudiziari giudicanti di I grado del Distretto di Corte d'Appello della Sardegna, a favore dei giovani laureati in Giurisprudenza, frequentanti il secondo anno di Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi presso le Università della Sardegna, o iscritti al Registro dei Praticanti Avvocati di uno degli Ordini Forensi della Regione per il secondo anno di pratica, ovvero ammessi a Dottorati di Ricerca in Materie Giuridiche delle Università sarde”.
2. Il Consiglio Superiore della Magistratura, con deliberazione del Comitato di Presidenza in data 18 aprile 2007, e con deliberazione plenaria del 23 gennaio 2008 ha previsto l'espletamento di tirocini e stage formativi preliminari e successivi al conseguimento della laurea in Giurisprudenza anche equiparati allo svolgimento del praticantato della professione di avvocato, presso gli Uffici giudiziari, da attuare mediante la stipula di Convenzioni fra gli Uffici e gli Enti deputati alla Formazione, contenenti un progetto formativo e di orientamento sottoscritto dalle parti e dal tirocinante, e le linee guida dirette a rendere compatibili la funzione giudiziaria con quella formativa.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA

Art. 2

Oggetto

Per l'annualità 2010/2011 sono messe a concorso n. 40 borse di studio, ciascuna di euro 10.000, al lordo degli oneri previsti per l'assicurazione e gli oneri fiscali e dell'assicurazione Inail, se dovuta, ad altrettanti giovani laureati in giurisprudenza selezionati secondo i criteri indicati di seguito.

I vincitori della borsa di studio sono destinati alla frequenza, presso gli uffici giudiziari giudicanti di I grado del Distretto di Corte d'Appello della Sardegna, di un tirocinio di alta specializzazione giuridica secondo un idoneo programma stabilito dagli uffici medesimi.

I rapporti della Regione Autonoma della Sardegna con gli Uffici giudiziari sono regolati da apposito accordo.

Art. 3

Destinatari - Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare alla selezione, **a pena di esclusione**, i laureati in giurisprudenza (**laurea quadriennale, laurea quinquennale specialistica o magistrale**) che posseggano uno dei seguenti requisiti:

- frequenza del 2° anno di scuole di specializzazione per le professioni forensi presso le Università della Sardegna;
- iscrizione al registro dei praticanti avvocati di uno degli ordini forensi della Regione per il 2° anno di pratica;
- ammissione ad un dottorato di ricerca in materie giuridiche delle Università sarde;

Art. 4

Titoli valutabili

Previo esame della regolarità delle domande, la graduatoria è formata sulla base della valutazione dei seguenti parametri di riferimento.

1. Voto di Laurea;
2. Media curriculare aritmetica, intesa come media calcolata sulla base dei voti riportati in relazione agli esami di tutto il corso di studi;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA

3. Rapporto tra la durata legale del corso di studi ed il tempo effettivamente impiegato per l'acquisizione del titolo;
4. Attività formative successive alla laurea;
5. Partecipazione con esito positivo a tirocini di orientamento presso un Ufficio giudicante di primo grado del distretto della Sardegna, promossi da un' Università degli studi della Sardegna o da una Scuola di specializzazione universitaria per le professioni legali attivata in Sardegna.

I punteggi da attribuire sulla base dei suindicati criteri di riferimento sono specificati nelle tabelle allegate (Allegato 1) che costituiscono parte integrante del presente bando. Nel caso di parità di punteggio complessivo è preferito il candidato più giovane.

La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito internet istituzionale della Regione.

Art. 5

Ammissibilità

Le domande sono esaminate da un'apposita Commissione, costituita secondo quanto previsto dal successivo articolo 6, che procede, preliminarmente, alla individuazione delle domande ammissibili.

Le domande sono ritenute ammissibili se:

- presentate entro il termine di scadenza;
- provenienti da soggetti in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 3 del presente bando;
- compilate secondo il fac -simile e corredate dalla documentazione richiesta;

Il modulo di domanda, dev' essere compilato obbligatoriamente in ogni sua parte e debitamente datato. I dati specificatamente richiesti nel modulo di domanda sono essenziali ai fini della corretta attribuzione del punteggio ai fini della formazione della graduatoria.

La domanda, a pena di esclusione, deve essere firmata dal richiedente e corredata della fotocopia di un documento di identità.

Art. 6

Commissione giudicatrice



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA

La Commissione giudicatrice è costituita presso la Presidenza della Regione con atto del Dirigente competente ed è composta dal Presidente del Tribunale di Cagliari o suo delegato, che la presiede, da un rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna e da un docente di materie giuridiche designato dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari. Un funzionario della Presidenza della Regione svolge i compiti di segretario.

Il Presidente e i componenti della Commissione non hanno diritto ad alcun compenso per la partecipazione ai lavori.

Art. 7

Modalità e termini per la presentazione della domanda

Per accedere alla selezione ciascun interessato deve presentare la domanda, in carta semplice, compilata secondo la modulistica resa disponibile attraverso il sito internet della Regione www.regione.sardegna.it, alla Presidenza della Regione – Servizio Affari Generali ed Istituzionali – Viale Trento, 69, 09123 Cagliari, **entro il giorno 31 gennaio 2011**.

Le domande possono essere inoltrate tramite servizio postale ovvero consegnate a mano e, in ogni caso, devono **pervenire, a pena di esclusione**, all'Ufficio competente entro il termine del 31 gennaio 2011. In caso di inoltro tramite servizio postale, rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di consegna, non essendo in alcun modo l'amministrazione regionale responsabile di eventuali ritardi rispetto al termine di cui sopra per il quale **non farà fede il timbro postale**.

La busta, contenente la domanda di partecipazione deve pervenire chiusa e recare la dicitura: “Bando per il conferimento di borse di studio per favorire l'alta specializzazione giuridica. Annualità 2010/2011”.

Nella domanda il candidato deve indicare, **in ordine di preferenza**, gli Uffici giudiziari presso i quali preferisce praticare il tirocinio. Tale indicazione non è in alcun modo vincolante per l'assegnazione della sede.

A **pena di esclusione**, alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia fronte/retro leggibile del documento di identità del richiedente.

I vincitori della borsa di studio devono presentare la certificazione comprovante le dichiarazioni rese **entro 10 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA

Art. 8

Durata e modalità di svolgimento della borsa di studio

L'erogazione della borsa di studio impegna il beneficiario alla partecipazione al tirocinio per la durata di dieci mesi per un minimo di 20 ore settimanali.

L'assegnazione dei tirocinanti agli Uffici giudiziari è effettuata dal Presidente del Tribunale di Cagliari. Qualora il numero delle borse sia insufficiente a coprire tutti i posti disponibili nei diversi Uffici giudiziari, il Presidente del Tribunale procede ad una distribuzione proporzionata al numero dei magistrati effettivamente presenti in ciascuno degli Uffici interessati.

La mancata accettazione della sede assegnata è motivo di esclusione dalla graduatoria.

Ciascun Ufficio giudiziario nomina un tutor che affiancherà i tirocinanti nel percorso formativo.

Gli orari di frequenza, obbligatori, sono definiti dall'Ufficio giudiziario ospitante.

Ciascun tirocinante deve sottoscrivere per accettazione il programma formativo, i cui contenuti devono essere attinenti esclusivamente all'attività del giudice proposto dall'Ufficio giudiziario, e nel quale devono essere specificati gli obblighi del tirocinante medesimo. Ciascun tirocinante deve inoltre dichiarare l'insussistenza di qualunque ipotesi di incompatibilità.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e i tirocinanti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per responsabilità civile.

L'Ufficio giudiziario può, per gravi motivi, risolvere il rapporto di tirocinio. In tal caso viene meno il diritto del tirocinante a percepire i ratei della borsa di studio non ancora erogati.

Il tirocinio non può essere sospeso ad iniziativa del tirocinante. Ove se ne presenti la necessità, il tirocinante deve darne immediata comunicazione all'Ufficio ospitante ed al competente dirigente regionale. Quest'ultimo, valuta se gli eventuali motivi adottati per la sospensione realizzino una causa di forza maggiore che giustifichi il differimento del tirocinio e del godimento della borsa di studio.

In considerazione della sospensione feriale dei termini giudiziari e della conseguente riduzione dell'attività giurisdizionale, il tirocinio e l'erogazione della borsa sono sospesi durante il mese di agosto.

Il verificarsi delle condizioni previste dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni e integrazioni, sono motivo di differimento del tirocinio. In tali casi le interessate sono



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA

tenute ad esibire un certificato medico nel quale devono essere indicati i periodi di astensione obbligatoria ai sensi della citata legge.

Art. 9

Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto beneficiario della borsa è tenuto a:

- osservare il programma predisposto dall'Ufficio giudiziario;
- rispettare l'obbligo di frequenza stabilito. La mancata frequenza che superi il 7% del monte ore non dà diritto al conseguimento della borsa di studio e costituisce motivo di giudizio negativo nell'attestato di partecipazione;
- osservare l'obbligo di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- seguire le indicazioni del tutor che lo affianca nello svolgimento delle attività;
- dichiarare la insussistenza di qualunque ipotesi di incompatibilità sopravvenuta.

In caso di rinuncia, il tirocinante è tenuto a dare comunicazione scritta all'Ufficio ospitante e alla Regione con congruo preavviso.

Art. 10

Trattamento economico

Il pagamento della borsa è corrisposto in tre rate. La prima rata è corrisposta a decorrere dall'inizio del secondo mese di tirocinio, dietro presentazione di una dichiarazione d'inizio delle attività da parte dell'Ufficio ospitante. La seconda è corrisposta dopo lo svolgimento di sei mesi di percorso formativo, previa comunicazione scritta del regolare svolgimento dell'attività di tirocinio da parte dell'Ufficio ospitante. La corresponsione dell'ultima rata avviene al termine dell'esperienza ed è subordinata alla presentazione di un'attestazione, resa dal responsabile dell'Ufficio ospitante che certifichi il regolare svolgimento dell'attività di tirocinio e il suo esito positivo.

L'eventuale rinuncia da parte del borsista fa venir meno il diritto a percepire le rate della borsa non ancora corrisposte.

Art. 11

Incompatibilità



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA

La borsa di cui al presente bando non è cumulabile con assegni di ricerca o altre forme di incentivo alla formazione e specializzazione post universitaria erogati dalla Regione Autonoma della Sardegna o da altri enti pubblici.

Il candidato beneficiario di tali emolumenti può rinunciarvi in favore della presente borsa di studio. Pertanto, coloro che risultano titolari di altra borsa o comunque inseriti in graduatoria per ottenere l'incentivo devono indicare espressamente, per iscritto alla Regione e all'ente erogante, se intendono mantenere il beneficio già ottenuto o accettare la borsa di cui al presente bando. La rinuncia alla provvidenza erogata dall'ente pubblico deve pervenire alla Regione e all'ente erogante entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURAS e sul sito internet della Regione

Art. 12
Trattamento dei dati personali

Nel rispetto di quanto previsto nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, artt. 7 e 13, i dati personali forniti dai candidati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi e ai compiti connessi con la presente selezione e comunque non oltre il periodo di validità della graduatoria, salvo diverse disposizioni normative di fonte superiore.

ALLEGATO 1
Procedura di valutazione

Punteggio attribuibile per parametri di riferimento così come indicati dal bando:

1) Parametro "Voto di laurea": max 10

| | |
|-----------------------|----------|
| Voto da 104 a 105/110 | Punti 2 |
| Voto 106/110 | Punti 5 |
| Voto 107/110 | Punti 6 |
| Voto 108/110 | Punti 7 |
| Voto 109/110 | Punti 8 |
| Voto 110/110 | Punti 9 |
| Voto 110/110 lode | Punti 10 |



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA

2) Parametro “Media curriculare*”: max 9

| | |
|------------------|---------|
| Da 27/30 a 27,99 | Punti 3 |
| Da 28/30 a 28,99 | Punti 6 |
| Da 29/30 a 30/30 | Punti 9 |

* Per media curriculare si intende la media aritmetica, calcolata sulla base dei voti riportati in relazione agli esami di tutto il corso di studi.

3) Parametro “Rapporto tra durata legale e durata effettiva del corso di studi”: max 8

| | |
|--|---------|
| Laurea conseguita entro il termine di durata legale del corso di studi | Punti 8 |
| Laurea conseguita nel primo anno fuori corso | Punti 6 |
| Laurea conseguita nel secondo anno fuori corso | Punti 4 |
| Laurea conseguita nel terzo anno fuori corso | Punti 2 |
| Laurea conseguita nel quarto anno fuori corso | Punti 1 |

4) Parametro “Attività formative successive alla laurea”: max 6

| | |
|---|---------|
| Frequenza con esito positivo, di scuole sost universitarie dirette da Enti pubblici di formazione o di ricerca e che prevedano il superamento di un esame | Punti 6 |
| Idoneità conseguita in concorsi pubblici per i quali sia richiesta la laurea in Giurisprudenza quadriennale, specialistica o magistrale | Punti 4 |
| Master Universitario di secondo livello in materie giuridiche il cui requisito di ammissione sia la laurea in Giurisprudenza quadriennale, specialistica o magistrale | Punti 3 |
| Frequenza di corsi di formazione organizzati da Ordini professionali | Punti 1 |

5) Parametro “Partecipazione a tirocini ex art. 4, punto 5”: 5 punti

| | |
|--|---------|
| Giudizio positivo o relazione favorevole | Punti 5 |
|--|---------|